

===== **=STATUTO =** =====

===== **TITOLO I** =====

===== **DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA** =====

**Art. 1 (Costituzione e denominazione)** =====

E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 la Società

Cooperativa denominata =====

===== **"iCare" Società Cooperativa sociale ONLUS"** =====

con sede nel comune di Cerreto Sannita =====

all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro

delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter disp. att. cod. civ. =====

L'Organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito

del comune indicato al precedente comma. =====

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo,

sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. ===

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile,

contenente la "disciplina delle società cooperative" e dalle leggi speciali

sulla cooperazione si applicano, sempre se compatibili, le norme sulle

società a responsabilità limitata. =====

**Art. 2 (Durata)** =====

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 potrà essere

prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di

recesso per i soci dissenzienti. =====

===== **TITOLO II SCOPO e OGGETTO** =====

**Art. 3 (Scopo mutualistico)** =====

La Cooperativa, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro. Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sia attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1 lett. A della legge 8 novembre 1991 n. 381, sia attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 1, comma primo punto B) della citata legge n. 381/91. =====


La cooperativa nasce come "segno" della Diocesi di Cerreto Sannita Telese Sant'Agata che, per volere del Vescovo, vuole creare sul territorio diocesano risposte alle fragilità e povertà esistenti, in particolare, la cooperativa nasce con lo scopo di realizzare: =====

a) la costante collaborazione con il Vescovo e la Chiesa diocesana per prendersi cura delle fragilità esistenti sul territorio attraverso la gestione dell'Ufficio progettazione e fragilità e di servizi di accoglienza e socio assistenziali creati in condivisione con il piano di comunità diocesano.; ===

b) la riduzione delle disuguaglianze economiche e sociali tra i membri e i popoli dell'unica famiglia umana favorendo la giustizia sociale, l'equità, la pace sociale e la dignità della persona umana con condizioni di vita più umane e giuste; =====

c) la difesa della dignità e dell'uguaglianza di tutte le persone, promuovendone i diritti fondamentali; =====

d) il rafforzamento della responsabilità ecclesiale e civile per il bene comune, nell'impegno per la pace, nella salvaguardia dell'ambiente, nella prestazione di quei servizi essenziali alle persone, come lavoro,



educazione e accesso alla cultura, salute ecc.; =====

e) la lotta contro tutto ciò che è contro la vita e viola l'integrità della persona umana, come ogni forma di costrizione psicologica e di violenza inflitta al corpo e alla mente; =====

f) la sensibilizzazione della comunità ed i singoli cristiani a porre "i poveri" come motivo centrale della vita e della missione della Chiesa contro l'indifferenza, sviluppando l'animazione e la promozione di interventi concreti; =====

g) la promozione di rapporti di comunione e collaborazione con uffici diocesani, associazioni di volontariato, istituzioni locali al solo scopo di servire i poveri e di creare un nuovo sviluppo delle comunità parrocchiali e locali; =====

h) il coordinamento di iniziative e segni concreti nati all'interno della Chiesa diocesana. =====

La Cooperativa si configura pertanto come Cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati. =====

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio e con la Diocesi, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. =====

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci, lo sviluppo socio economico e culturale della comunità e della collettività,

deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. =====

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale, interregionale anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo grazie all'apporto dei soci lavoratori l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto. =====

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci. =====

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile. =====

===== **Art. 4 (Oggetto sociale)** =====

Considerato lo scopo mutualistico, definito all'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381: perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini: =====

I) attraverso la gestione di servizi sociali, sanitari, assistenziali, ed educativi (ai sensi dell'art.1 lett. A della legge 8 novembre 1991 n. 381) orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone svantaggiate e in particolare: =====

1. Gli invalidi fisici, psichici e sensoriali; =====

2. Gli ex degenti di istituti psichiatrici; =====

3. I soggetti in trattamento psichiatrico; =====

4. Persone affette da HIV o dipendenze patologiche, quali droga, alcool,  
gioco d'azzardo; =====

5. I minori; =====

6. I minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare; =====

7. Le persone ammesse a pene alternative alla detenzione; =====

8. Le persone in situazioni di difficoltà familiare e relazionale di qualunque  
genere e natura; =====

9. Le donne in difficoltà e le donne vittime di violenza; =====

10. I migranti e i richiedenti asilo, in particolare i minori non accompagnati;

11. Le persone affette e sofferenti di invalidità psichica, fisica e sociale di  
qualsiasi voglia tipo ed entità; =====

12. Le persone svantaggiate appartenenti alle aree della devianza ed  
emarginazione giovanile ed adulta, in particolare i nuovi vulnerabili; =====

13. I lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 2 comma 2 a b legge  
13/06/2005 n. 118; =====

14. Gli anziani fragili in condizione di precarietà sociale e sanitaria. =====

In relazione a ciò la cooperativa può promuovere, favorire, programmare,  
organizzare, istituire e gestire stabilmente o temporaneamente, in conto

proprio e per conto terzi, in forma diretta e in appalto o convenzione con

Enti pubblici o privati in genere: =====

A. la realizzazione, per ciascuna persona presa in carico, di un progetto  
individualizzato che prevede: =====

a) fasi; =====

b) obiettivi per ciascuna fase; =====

c) contenuti; =====

d) tempi; =====

e) attività; =====

f) persone coinvolte; =====

g) la partecipazione della famiglia e di altre persone delle comunità

parrocchiali e diocesana; =====

B. case famiglie, appartamenti protetti, residenze, strutture sanitarie,

strutture socio sanitarie, comunità, day hospital, centri diurni, centri

accoglienza per le fragilità e qualsiasi altro tipo di struttura, residenziale e

non, che migliorino, favoriscano e sviluppino i programmi di intervento

finalizzati all'accoglienza, alla riabilitazione e alla socializzazione, altro; ==

C. la partecipazione e il coinvolgimento dei familiari e di soggetti

direttamente o indirettamente interessati alle attività ed iniziative. In

particolare con: =====

- azioni di co-progettazione di interventi e di azioni innovative per il

sollevio delle famiglie; =====

- interventi mirati all'insegnamento di competenze e di abilità per la

gestione delle difficoltà e la soluzione di problemi; =====

- incontri periodici di sostegno psico-sociale; =====

- organizzazione di gruppi di aiuto e mutuo aiuto nel settore del recupero


e dell'integrazione sociale; =====

- formazione dei genitori e dei familiari finalizzata alla valorizzazione delle

loro potenzialità; =====

- elaborazione di programmi specifici che favoriscano la partecipazione e

la responsabilizzazione delle famiglie nel lavoro di organizzazione e



gestione delle attività ed iniziative; =====

- organizzazione e realizzazione di attività socio terapeutiche (feste, gite, organizzazione e partecipazione ad iniziative culturali, sportive, sociali) di laboratorio (pittura, scultura, disegno, restauro, musica, teatro ed altre attività manuali e pratiche) di ludoteche e di cineforum, che favoriscano la socializzazione e la partecipazione alla vita comunitaria; =====

D. attività e servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione, ai sensi del Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014 di attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) e ss.mm.ii; =====

E. l'organizzazione e la realizzazione di attività di studio, ricerca, aggiornamento, consulenza, formazione, supervisione e quanto altro utile ad una maggiore formazione degli operatori del settore; =====

F. gestione dell'ufficio di progettazione e fragilità della Diocesi e di attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità diocesana entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, di svantaggio ed emarginazione; =====

G. attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli o svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

H. tutte le attività ed iniziative in campo assistenziale, sanitario, culturale, educativo, formativo, lavorativo, sportivo del tempo libero ecc., di assistenza, sostegno e riabilitazione; =====

I. tutte le attività ed iniziative formative in conformità con le norme della Comunità Europea, Nazionali, Regionali, Provinciali in tema di formazione

professionale; =====

J. le iniziative e le attività utili, anche in collaborazione, rapporto ed intesa con Associazioni, Enti, Istituzioni ed Organizzazioni, pubbliche e private; =

K. l'acquisto e la gestione di materiali, attrezzature, sussidi, beni mobili ed immobili, per il raggiungimento dello scopo sociale; =====

L. iniziative che favoriscano la partecipazione della collettività e delle comunità nelle varie forme e possibilità di attuazione delle finalità; =====

M. convenzioni, consorzi, cogestioni, collaborazioni, partenariati ed ogni altro tipo di rapporto con le strutture, pubbliche, e private, per elaborare e gestire programmi di intervento sociale, di interventi di assistenza, terapeutici, di riabilitazione, di risocializzazione, di partecipazione sociale;

N. laboratori occupazionali per categorie svantaggiate; =====


O. la pubblicazione di materiali informativi e formativi, utili alla diffusione di conoscenze sui temi suddetti; =====

P. attività di assistenza scolastica, e attività di gestione di strutture scolastiche di ogni ordine e grado ivi compresa l'attività di asilo nido, soprattutto per le fasce deboli; =====

Q. attività educative, formative, di supporto scolastico ed extra scolastico per minori ed adulti; =====

R. attività di servizio quale la gestione di spazi socio-educativi e di ogni altro supporto logistico, quali mense, trasporto per l'integrazione dei soggetti destinatari dello scopo sociale; =====

S. servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati; =====



T. attività di agricoltura sociale e di turismo sociale; =====

U. attività di gestione di corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione del personale socio assistenziale e adatto alle attività previste dallo statuto; =====

V. attività gestione di corsi di formazione professionale attraverso corsi organizzati, lezioni e conferenze; =====

W. attività di gestione di biblioteche in genere e attività di sportello informa giovani e di orientamento, ricerca lavoro e creazione di impresa;

X. attività di ricerca, organizzazione convegni, seminari di studio, spettacoli, etc., attività di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di persone o gruppi limitati ad opportunità; =

Y. la realizzazione di tutte quelle attività ed iniziative che possono promuovere la "formazione della persona" privilegiando quelle che possano favorire maggiormente la partecipazione di persone emarginate e svantaggiate e con fragilità, che comunque rispondano ai bisogni della comunità. =====

II) Attraverso lo svolgimento di attività diverse artigianali, agricole, industriali, commerciali o di servizio finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 1, comma primo punto B) della citata legge n.381/91 e i soggetti svantaggiati di cui all'art 2 comma 2 a b legge 13/06/2005 n. 118: =====

a. Attività di agricoltura sociale e di promozione e gestione dell'artigianato nelle sue diverse forme e di nuove forme di turismo esperienziale e sociale; =====

b. Pulizia e manutenzione di immobili di ogni tipo, compresi uffici,

fabbriche, scuole, enti pubblici, negozi, studi, case di cura, impianti

sportivi, abitazioni private, beni ecclesiastici, seminari; =====

c. Gestione, manutenzione, pulizia e custodia di parcheggi per

autoveicoli, giardini, prati e aree verdi di pubblica utilità; =====

d. Cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e custodia dei volumi e

delle stesse; =====

e. Servizi di assistenza alla persona; =====

f. Servizi di preparazione, somministrazione di alimenti, compresa la

consegna domiciliare; =====

g. Gestione di mense, ristoranti, punti ristoro, bar e ogni altra attività di

preparazione pasti e somministrazione di bevande e alimenti; =====

h. Servizi di custodia e di trasporto dei beni culturali, religiosi ed

ambientali, nonché la pulizia degli stessi; =====

i. Servizio di trasporto di persone e cose; =====

j. Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti; =====

k. Attività agricole ed artigianali; =====

l. Allevamento di animali; =====

m. L'esecuzione di lavori per la ristrutturazione di edifici per civili

abitazioni, edifici ed impianti industriali in genere, acquedotti, fognature,

opere di sistemazione idraulica in genere, lavori inerenti la sistemazione

di aree di verde pubblico e privato, lavori di tinteggiatura e verniciatura di


ogni tipo di edificio, manutenzione di stabili, opere di restauro e di

riattazione di edifici anche monumentali e di interesse storico artistico,

ristrutturazione di edifici scolastici, impianti sportivi, impianti con finalità

turistica, alberghiera, ristorativi, assistenziale e commerciale, strutture

agr  
n. l  
seq  
pe  
iml  
col  
o.  
p.  
alc  
sta  
q.  
an  
tul  
r.  
oz  
ce  
s.  
st  
de  
cc  
t.  
di  
st  
Li  
a'



agricole e zootecniche, esecuzione di opere di edilizia in genere; =====

n. Facchinaggio manuale e/o con l'ausilio di mezzi meccanici comprese le seguenti attività preliminari, complementari ed accessorie: insacco, pesatura, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, cernita e selezione; =====

o. La gestione di parcheggi su aree pubbliche e private. =====

p. Gestione di punti vendita e negozi di generi alimentari, bevande alcoliche, gadget, oggetti ricordo, oggetti sacri, giochi, prodotti editoriali e stampe, prodotti artigianali ed etnici, detersivi, casalinghi e generi vari; ==

q. Gestione di strutture ed aree con valenza storica, artistica naturalistico ambientale e paesaggistiche, culturale, sociale e turistica ivi comprese tutte le iniziative e attività utili per tale gestione complessiva; =====

r. Gestione di complessi monumentali, monasteri, castelli, parchi, riserve, oasi, alberghi, ostelli, stazioni termali, turistiche, piscine, aree di sosta, centri di accoglienza, musei, biblioteche, beni diocesani. =====

s. Attività di ricerca, organizzazione di convegni ed eventi, seminari di studio, spettacoli culturali e teatrali, etc., attività di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi della comunità diocesana; =====

t. Attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione del personale socio-assistenziale e adatto alle attività previste dallo statuto. =====

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività ed iniziativa connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi

sociali, nonché compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo. Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingente opportunità la propria attività con quella di altri Enti pubblici o privati, organismi, associazioni cooperative e del cosiddetto "Terzo settore" e del "Non Profit" promuovendo ed aderendo a consorzi, Associazioni, Forum, ed altre organizzazioni o Enti frutto dell'associazionismo cooperativo e della rete diocesana, interdiocesana e della Conferenza Episcopale Italiana. =====

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici, concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. =====

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. =====

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con

esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea soci, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. =====

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti, negozi giuridici necessari utili alla realizzazione degli scopi sociali ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative nei limiti previsti dalla vigente normativa. =====

L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste. =

### **TITOLO III SOCI COOPERATORI =====**

#### **Art. 5 (Soci) =====**

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. =====

I soci cooperatori contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali anche attraverso un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro con la Cooperativa medesima in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi

altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia

(compresi i rapporti di collaborazione a progetto) =====

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, fatto salvo

quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2522, appartenenti alle

seguenti categorie: =====

1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari

requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il

raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie

capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di

lavoro disponibile. =====

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività

gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli

effetti e nei limiti previsti dalla Legge n.381/91; =====

3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi

della Cooperativa. =====

4) I soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla legge n.381/91; ===

Possono, altresì, essere ammessi come soci cooperatori le persone

giuridiche i cui scopi o cui interessi non siano in contrasto con quelli della

cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui

scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Ogni socio è iscritto nel libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna

categoria suindicata. =====

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello

risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha

effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da

effettuarsi con lettera alla Cooperativa. =====

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo. =====

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestarla loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'Organo Amministrativo della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa. =====

**Art. 6 (Categoria speciale di soci) =====**

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. =====

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. =====

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni. I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'Organo Amministrativo della Cooperativa possono partecipare all'Assemblea per l'approvazione del

bilancio d'esercizio. =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento. =====

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 16 del presente Statuto: =====

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; =====

b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.\* =====

#### ===== TITOLO IV SOCI SOVVENTORI =====

##### **Art. 7 (Soci sovventori)** =====

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59. =====

##### **Art. 8 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)** =====

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21, punto primo lettera b), del presente Statuto. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro cinquanta/00 (Euro 50,00) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a uno. =====

**Art. 9 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) =====**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 22. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e). =====

**Art. 10 (Deliberazione di emissione) =====**

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti: =====

a) l'importo complessivo dell'emissione; =====

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; =====

c) il termine minimo di durata del conferimento; =====

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo

corrisposto previsto per i soci cooperatori; =====

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. =====

Al socio sovventore sono attribuiti da 1 a 5 voti secondo i criteri fissati dall'Assemblea dei soci al momento dell'emissione. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. =====

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. =====

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. =====

**Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)** =====

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità. =====

===== TITOLO V =====

===== IL RAPPORTO SOCIALE =====

**Art. 12 (Domanda di ammissione)** =====

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: =====

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; ==

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto; =====

c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa; =====

d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; =====

e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge; =====

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; =====

g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 40 e seguenti del presente Statuto. =====

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere: =====

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; =====

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione; =====

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. =====

Ogni socio è iscritto nel libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. =====

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul Libro dei Soci. =====

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. =====

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. =====

**Art. 13 (Obblighi dei soci)** =====

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati: =====

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo: =====

- del capitale sottoscritto: =====

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo; =====

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. =====

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o qualsiasi avviso che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento alla Cooperativa. =====

**Art. 14 (Perdita della qualità di socio) =====**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte o fallimento se socio è persona fisica. Per recesso, esclusione fallimento scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. =====

**Art. 15 (Recesso del socio) =====**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio: =====

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa. =====

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o

qualsiasi avviso che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, alla società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione. =====

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 40 e seguenti. =====

Il recesso non può essere parziale. =====

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. =====

Peri rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.


Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci. =====

**Art. 16 (Esclusione)** =====

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: =====

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti: =====

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa; =====

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is faint and contains illegible text, likely an official seal or stamp of the administrative body mentioned in the text.

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa; =====

- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa; =====

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che inseriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi; =====

c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; =====

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale; =====

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo; =====

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa. ===

g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste

dall'art. 13, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo; ==

h) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale; =====

i) che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa; =====

l) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art.6 della legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento; =====

m) che danneggi moralmente o materialmente la società o fomente dissidi o disordini fra i soci; =====

n) che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 40 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. =====

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro. =====

**Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)** =====

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono

comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o qualsiasi avviso che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 40 e seguenti del presente Statuto. =====

**Art. 18 (Liquidazione) =====**

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. =

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi del codice civile. =====

**Art. 19 (Morte del socio) =====**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 18. =====

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto. =====

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del *de cuius*, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. =====

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile. =====

**Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) =====**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto. =====

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale. =====

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere b), c), d) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. =====

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito da derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.

1243 del codice civile. =====

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. =====

===== **TITOLO VI** =====

===== **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE** =====

**Art. 21 (Elementi costitutivi)** =====

Il patrimonio della società è costituito: =====

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: =====

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro cinquanta/00 (Euro 50,00); =====

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale; =====

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; =====

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci; =====

4) dalla riserva straordinaria; =====

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge. ==

Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto previsto dall'articolo 2525 c.c. secondo comma. =====

Le riserve indivisibili, salve quelle di cui al precedente n. 2) non possono

essere ripartite tra i soci né durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento. =====

**Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) =====**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo. =====

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 12. =====

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. =

Decorso tale termine, il socio\* è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto. =====

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale. =====

**Art. 23 (Bilancio di esercizio) =====**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione redazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale. La relazione dell'Organo

Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale. =====

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. =====

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: =====

a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%); ===

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; =====

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59; =====

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. =====

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dal codice dalla legge per le cooperative a

mutualità prevalente. =====

In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della Società né all'atto di scioglimento. =====

**Art. 24 (Ristorni)** =====

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno (a favore dei soli soci prestatori), qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo potrà essere devoluto in tutte le forme previste dalla vigente normativa a scelta dell'Assemblea. =====

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art.3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro): =====

a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; =====

b) La qualifica/professionalità; =====

c) I compensi erogati; =====

d) Il tempo di permanenza nella società; =====

e) La tipologia del rapporto di lavoro; =====

f) La produttività. =====

===== TITOLO VII RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI =====

**Art. 25 (Decisioni dei soci)** =====

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. =====

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====

a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni; =====

b) la nomina e la struttura dell'Organo Amministrativo; =====

c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore; =====

d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della Legge n.142 del 2001; =====

e) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001; =====

f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001; ==

g) le modificazioni dell'atto costitutivo; =====

h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====

i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. ==

**Art.26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)** =====

Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo. =====

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione e approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: =====

- l'argomento oggetto della decisione; =====

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; =====

- l'indicazione dei soci consenzienti; =====

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; =====

- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari. =====

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. =====

Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza: =====

- l'argomento oggetto della decisione; =====

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. =====

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. =====

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a Libro dei Soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 10 se socio sovventore. =====

I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cinque anni. =====

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci. =====

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. =====

**Art. 27 (Assemblee)** =====

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), f), g), h) ed i) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. =====

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante posta elettronica o altro avviso di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'Organo Amministrativo, inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, nonché l'elenco delle materie da trattare. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile. =====


**Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi) =====**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. =====

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. =====

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. =====

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per



l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge 142/ 2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole da tanti soci che rappresentino, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal Libro dei Soci Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. =====

**Art. 29 (Verbale delle deliberazioni) =====**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. =====

**Art. 30 (Voto) =====**

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. =====

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un

massimo di un voto indipendentemente dall'ammontare della quota. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10. =====

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Non è ammesso il voto segreto.

**Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea) =====**

L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'Organo Amministrativo, e in sua assenza da vice presidente, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. =====

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. =====

**Art. 32 (Amministrazione) =====**

La società è alternativamente amministrata con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della nomina dell'Organo Amministrativo, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione. =====

Per Organo Amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il Consiglio di Amministrazione. =====

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 3 a 9, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. =====

Gli amministratori restano in carica 3 anni salvo revoca o dimissioni. Gli

amministratori sono rieleggibili. =====

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito. =====

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori; in ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. ==

**Art. 33 (Consiglio di amministrazione)** =====

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente. =====

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 34, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. =====

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. =

La decisione è adottata mediante redazione e approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza: =====

- l'argomento oggetto della decisione; =====

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; =====

- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti; =====

- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione. ==

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. =====

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso. =====

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i\* consensi della maggioranza degli amministratori. =====

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando: =====

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; =====
- la data in cui si è formulata la decisione; =====
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri. =====

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. =====

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio

nel libro delle decisioni degli amministratori. =====

**Art. 34 (Adunanze del Consiglio di amministrazione) =====**

In caso di richiesta di un amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano, la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. =====

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. ==

La convocazione avviene mediante posta elettronica certificata o con qualsiasi avviso che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. =====

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. =====

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali. =====

a) che siano presenti nello stesso luogo almeno il segretario se nominato e due consiglieri in assenza del Presidente che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la

riunione in detto luogo; =====

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; =====

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

La presidenza delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è di diritto assegnata al Presidente del consiglio stesso, in assenza o nel caso in cui questi sia presente in videoconferenza o audioconferenza la presidenza dell'adunanza è assunta dalla persona indicata dalla maggioranza dei presenti. =====

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. =====

**Art. 35 (Integrazione del Consiglio)** =====

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. =====

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione

dei mancanti. =====

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione. =====

**Art. 36 (Compiti degli Amministratori) =====**

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. ===

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. =====

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate. =====

**Art. 37 (Compensi agli Amministratori) =====**

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione. ==

**Art. 38 (Rappresentanza) =====**

L'Amministratore unico ha la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio. =====

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio spetta al solo Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. =====

**Art. 39 (Collegio sindacale) =====**

Il Collegio sindacale, quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, viene nominato dai soci, si compone di tre membri effettivi. =====

Devono essere nominati con decisione dei soci anche due sindaci supplenti. =====

Il presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci. ===

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. =====

Essi sono rieleggibili. =====

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. =====

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is faint and contains illegible text, possibly a company seal or official stamp. The signature is written in a cursive style.

Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. =====

===== **TIOLO VIII CONTROVERSIE** =====

**Art. 40 (Clausola arbitrale)** =====

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: =====

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; =====

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; ===

c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti. =====

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. =====

**Art 41 (Arbitri e procedimento)** =====

Gli arbitri sono in numero di: =====

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro quindicimila/00 (Euro 15.000,00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si

tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e  
seguenti c.p.c.; =====

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore. =====

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella  
cui circoscrizione ricade la sede. =====

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è  
comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35,  
comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. =====

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto  
dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli  
Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non  
impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. =====

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo  
arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola  
volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia  
necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del  
termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto  
del principio del contraddittorio. =====

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non  
necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento  
della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano  
alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di  
trattazione. =====

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla

parte che promuove l'attivazione della procedura. =====

**Art. 42 (Esecuzione della decisione)** =====

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. =

**TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** =====

**Art. 43 (Scioglimento anticipato)** =====

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. =====

**Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)** =====

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: =====

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori; =====

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c) e dell'eventuale sovrapprezzo; =====

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59. =====

**===== TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI =====**

**Art. 45 (Regolamenti)** =====

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo

potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti. =====  
Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie. =====

**Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 la cooperativa: =====

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; =====

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; =====

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori; =====

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. =====

**Art. 47 (Rinvio)** =====

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente, e sempre se compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. =====

**FIRMATO: CONCETTA TIZZANO - MIRELLA MATURO - GIUSEPPE**

**CAMPAGNUOLO - PALMIERI MICHELE - IMMACOLATA LAVORGNA -**

**NOTAIO MARINA CAPONE (Sigillo).** =====

La legge n. 112 del 2008  
ha modificato l'articolo  
207 del regolamento  
di attuazione per

più  
le parti

Decreto, 31 ottobre 2017

*[Handwritten signature]*

